

STATUTO DELLA SOCIETA'

SO.G.AER. SECURITY S.p.A.

Allegato "B"
Volume n. 129

Articolo 1

E' costituita una società per azioni che agisce sotto la denominazione sociale **"SO.G.AER. SECURITY S.p.A."**.

Articolo 2

La società ha sede in Elmas. Nei modi previsti dalla legge potranno essere istituite sedi secondarie in altre località del territorio nazionale.

Articolo 3

La società ha quale oggetto sociale lo svolgimento, presso l'Aeroporto di Cagliari-Elmas, di tutte le operazioni indicate nel regolamento recante le norme di attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legge 18.1.1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 28.2.1992 n. 217, emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale (decreto 29.1.1999 n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2.4.1999); in particolare potrà effettuare:

a) sotto la vigilanza dell'Ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo:

- il controllo dei passeggeri in partenza e in tran-

sito;

- il controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiatura dei bagagli al seguito dei passeggeri;

- il controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiatura dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espressi;

b) in modo diretto:

- il controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiatura dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espressi effettuati nelle aree in subconcessione;

- il controllo del materiale catering e delle provviste di bordo nelle aree di produzione e/o allestimento;

- la vigilanza e il riconoscimento sottobordo di bagagli da parte del passeggero in partenza;

- procedure di intervista e controllo documentale al passeggero prima del check-in;

- la vigilanza dell'aeromobile in sosta e il controllo degli accessi a bordo;

- il riscontro di identità del passeggero e dei documenti di imbarco alle porte di imbarco;

- il controllo del passeggero e limitazione bagaglio a mano alle porte di imbarco;

- la scorta dei bagagli, merce, posta, catering e

provviste di bordo da e per l'aeromobile;

- la scorta da e per l'aeromobile delle armi a seguito dei passeggeri in arrivo o partenza;

- la vigilanza e custodia di bagagli, merci e posta;

- l'ispezione preventiva della cabina dell'aeromobile;

- gli interventi ausiliari dell'attività di polizia connessi a procedure di emergenza e sicurezza;

- ogni altro controllo o attività disposti, previa direttive intese, dalle autorità aeroportuali per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle forze di Polizia;

- altri servizi previsti dal programma nazionale di sicurezza o richiesti espressamente dai vettori o da altri operatori aeroportuali.

La società potrà inoltre:

- svolgere tutte le operazioni previste dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza e delle concessioni Prefettizie concernenti in generale i servizi di vigilanza e portierato, trasporto e scorte valori mediante personale specializzato munito di decreto prefettizio di "Guardia Particolare Giurata" con l'ausilio di sofisticati mezzi tecnici inerenti alla sicurezza;

- organizzare in proprio corsi di formazione sulla sicurezza, anche aeroportuale, e per GpG (guardia particolare giurata);

- prestare assistenza e consulenza tecnica in materia di sicurezza, negli ambiti relativi all'attività sociale;

- svolgere il servizio di "Guardia Giurata" anche in settori diversi da quello aeroportuale e previa acquisizione delle occorrente autorizzazioni.

Per lo svolgimento della sua attività la società potrà avvalersi di provvidenze previste da leggi comunitarie, statali e regionali, ordinarie, speciali, presenti e future.

La società può inoltre compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Può infine assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.

- Articolo 4 -

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte ovvero antici-

patamente sciolta.

- Articolo 5 -

Il capitale sociale è di 260.000 (duecentosessantamila) euro, suddiviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di euro 5,2 (cinque virgola due) ciascuna.

Le azioni sono indivisibili. Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti a mente del combinato disposto degli articoli 2342, 2343 e 2440 C.C..

- Articolo 6 -

Le azioni sono nominative. Il loro trasferimento è consentito solo a favore di soggetti pubblici che siano resi partecipi del controllo analogo, salvo il diritto di prelazione spettante a ciascun socio in caso di alienazione a titolo oneroso.

Il socio che intenda alienare tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne, quindi, comunicazione agli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando le modalità dell'alienazione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a parità di condizioni dagli altri soci nel termine di trenta giorni, prorogabili, a richiesta del socio

che intenda acquistare, di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data in cui la raccomandata con avviso di ricevimento sia stata consegnata dall'ufficio postale.

Ove più soci intendano esercitare il diritto di prelazione le azioni saranno ripartite tra i richiedenti in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute.

Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli altri soci i quali avranno diritto di riscattare le azioni dall'acquirente entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento.

- Articolo 7 -

L'amministrazione e il controllo della società sono disciplinati dalle norme che seguono.

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

- Articolo 8 -

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea, sia essa ordinaria, sia straordinaria, deve essere convocata a cura dell'Amministratore unico ovvero del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente o Consigliere all'uopo delegato, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è inviato ai Soci iscritti a Libro Soci e/o agli aventi diritto di voto quali risultanti dai Libri sociali, mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a/r ovvero telefax o posta elettronica, all'indirizzo postale o elettronico e/o al numero del telefax risultanti dai Libri sociali e/o da successive comunicazioni scritte fatte pervenire alla Società e deve essere ricevuto dai predetti Soci e/o dagli aventi diritto di voto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo non presenti.

- Articolo 9 -

Per il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea, per la costituzione e la validità delle deliberazioni, si applicano le norme di legge.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soci dissenzienti.

- Articolo 10 -

Le Assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o in assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea.

- Articolo 11 -

La società è amministrata da un amministratore unico.

Là dove sussistano le condizioni stabilite dalla normativa vigente, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Qualora sia nominato il consiglio di amministrazione, almeno un terzo degli amministratori deve appartenere al genere meno rappresentato.

I componenti l'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Si applicano altresì le disposizioni in tema di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi stabilite dalla legge.

- Articolo 12 -

Ove l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Può inoltre nominare un vicepresidente, attribuendo a tale carica la funzione di sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento. Al Vice Presidente non spettano compensi aggiuntivi.

Gli amministratori rimangono in carica per la durata

fissata dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Vice-Presidente, ovvero dall'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

- Articolo 13 -

Qualora nominato, il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri o dei sindaci effettivi. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso contenente la data, il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, da spediti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spediti almeno 2 (due) giorni prima.

- Articolo 14 -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in

caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza delle formalità suddette, siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i componenti il Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il Consiglio si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio si può riunire in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia possibile identificare con certezza i soggetti partecipanti;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intenderà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente del Consiglio.

- Articolo 15 -

All'organo di amministrazione spetta la gestione dell'impresa sociale, fermo restando quanto stabilito all'art. 18.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno solo dei suoi componenti, nei limiti consentiti dalla legge. Può inoltre attribuire deleghe al Presidente ove ciò sia stato preventivamente autorizzato dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, possono, nelle forme di legge, nominare procuratori, determinandone attribuzioni e poteri.

- Articolo 16 -

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente, se nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente ed agli eventuali amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita.

- Articolo 17 -

Il compenso degli amministratori, oltre il criterio per la rifusione delle spese occasionate dalla cari-

ca, è determinato dall'assemblea nel rispetto dei limiti massimi al compenso stabiliti dalla normativa vigente.

Ai componenti dell'organo amministrativo non spetta la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato che siano deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

- Articolo 18 -

La **"SO.G.AER. SECURITY S.p.A."** svolge la propria attività prevalentemente in favore di **"SO.G.AER. S.P.A."** in regime di "in house"; oltre l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dalla **"SO.G.AER. S.P.A."**.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al precedente comma è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La **"SO.G.AER. S.P.A."** esercita nei confronti della **"SO.G.AER. SECURITY S.p.A."** un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, avvalendosi di maggiori e più incisivi poteri di controllo rispetto a quelli ordinari attribuiti dal diritto societario.

La direzione e il coordinamento sono assicurati e il controllo analogo è esercitato mediante:

a) la preventiva approvazione, da parte della **"SO.G.AER. S.P.A."**, entro il mese di dicembre di ciascun anno dei documenti di programmazione e degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica contenente la definizione degli obiettivi aziendali e del relativo budget economico, finanziario e degli investimenti, relativi alla società **"SO.G.AER. SECURITY S.p.A."**; i documenti programmatici dovranno essere trasmessi alla **"SO.G.AER. S.P.A."** entro il 30 novembre di ciascun anno;

b) la presentazione alla **"SO.G.AER. S.P.A."** del rendiconto trimestrale da parte della **"SO.G.AER. SECURITY S.p.A."** che dà atto della gestione svolta in linea con l'attività programmata, nonché dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, ciò anche al fine di fornire indicazioni atte a aggiornare e indirizzare la programmazione successiva della **"SO.G.AER. SECURITY S.p.A."**.

I proventi dell'attività rinvenienti dallo svolgimento dei compiti affidati alla società da **"SO.G.AER. S.P.A."** devono rispettare i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

La produzione ulteriore rispetto ai limiti eventuali di cui al comma che precede è consentita nel rispetto della normativa vigente.

- Articolo 19 -

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, sotto l'osservanza delle norme di legge.

- Articolo 20 -

L'Assemblea dei soci approva il bilancio e delibera in merito alla distribuzione degli utili, previa assegnazione del 5% (cinque per cento) degli utili annuali al fondo di riserva legale, finchè questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

- Articolo 21 -

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea la quale attribuisce, ad uno degli effettivi, la qualifica di presidente ed il compenso a loro spettante.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 del c.c..

- Articolo 22 -

L'assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, affida la revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata

dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per il suo adeguamento nel corso del medesimo.

L'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali e ha scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I revisori sono rieleggibili.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza stabiliti dalla legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza, revoca o dimissioni del revisore, la società provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

In caso di cessazione dall'incarico per decorso del termine, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della cessazione.

- Articolo 23 -

Per la liquidazione e la ripartizione dell'attivo sociale, saranno osservate le disposizioni di legge;

la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea.

- Articolo 24 -

Le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o i soci e la Società, gli Amministratori ed i liquidatori, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte ad un Collegio arbitrale, composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

- Articolo 25 -

Nel caso in cui i soci dovessero effettuare finanziamenti a favore della Società, questi dovranno essere assunti previa autorizzazione dei soci da adottarsi con delibera assembleare assunta all'unanimità e saranno, salvo patto contrario risultante dalla suddetta deliberazione, improduttivi di interessi.

- Articolo 26 -

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario.

Le comunicazioni potranno altresì essere effettuate mediante posta elettronica o telefax all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere, confermate via telefax entro le 24 (ventiquattro) ore.

Ogni comunicazione inviata via e-mail o via telefax deve recare la richiesta di conferma di ricezione che, una volta ottenuta, dovrà essere conservata unitamente alla e-mail o al telefax trasmesso.

In caso di mancanza della conferma di avvenuto ricevimento la comunicazione si considera non avvenuta.

- Articolo 27 -

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle speciali leggi in materia.

F.to: Gian Francesco Lecca

" dott. Lucio Luciotti Notaio